



COMUNE DI NONE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

AREA POLIZIA LOCALE

N. 89 DEL 21/11/2025 REGISTRO DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N. 395 DEL 21/11/2025 (Registro generale)

del Responsabile di Area : MANA Davide

OGGETTO: SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI IN SOFFERENZA CERTE, LIQUIDE ED ESIGIBILI DERIVANTI DA SANZIONI PER INFRAZIONI A NORME DEL CODICE DELLA STRADA E/O ALTRE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.
APPROVAZIONE ELENCO VERBALI NON PAGATI, RELATIVI ALL'ANNO 2021 E PROROGA DELL'AFFIDAMENTO PER L'INCASSO ALLA SOCIETÀ ICA S.P.A. E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DI AREA

Premessa la legittimazione all'assunzione del presente atto ai sensi:

- del decreto sindacale n° 20 del 23/12/2024 con il quale il Dott. Davide MANA è stato nominato responsabile del Settore Polizia Municipale, Protezione Civile, Segnaletica, Commercio su Aree Pubbliche con le competenze gestionali anche di rilevanza esterna, di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;
- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 10/12/2024, con la quale è stato approvato il D.U.P. per il triennio 2025-2027;
- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 10/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio Finanziario di Previsione per il triennio 2025-2027, ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10/01/2025 e successive modificazioni;

Vista la legge di stabilità 2025 del 30/12/2024 n. 207;

Visto il Testo Unico Enti Locali D. Lgs. n. 267/00;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi attualmente in vigore;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 74 del 30/07/2014 con la quale veniva individuato:

- quale tipologia di riscossione da adottare, quella disciplinata dal Regio decreto 14/10/1910, nr. 639 (Ingiunzione fiscale o di pagamento), ritenendola più efficace, efficiente ed economica rispetto a quella prevista dal D.P.R. 29/09/1973, nr. 602 (riscossione coattiva mediante ruolo);
- per la riscossione coattiva delle entrate comunali in sofferenza certe, liquide ed esigibili derivanti da sanzioni per infrazioni a norme del Codice della Strada e/o altre disposizioni legislative e regolamentari, la ripartizione percentuale della quota di aggio, fra Contribuente ed Ente, nella seguente misura:
 - o A carico del contribuente, in misura pari al 51% nel caso costui definisca la pendenza entro 30 (trenta) giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
 - o interamente a carico del contribuente in caso contrario.

Richiamati altresì:

- il D. Lgs. n. 31.03.2023 n. 36 Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'art. 1 della Legge 21/06/2022 n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, il cui art. 229 comma 2 stabilisce che le disposizioni con i relativi allegati acquistano efficacia in data 01/07/2023;
- L'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza

consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- L'art. 120, comma 11 del d.lgs. 36/2023, con riferimento alla possibilità di proroga del contratto, qualora risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, per cui è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
- L'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

Rilevata l'esigenza funzionale e di allineamento contabile, finalizzata a parificare le procedure coattive attivate in tutti i Comuni del Servizio Associato per la riscossione degli importi dovuti sino all'anno 2021, al fine di garantire maggiormente l'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa dell'Ufficio verbali unificato;

Considerato che per uniformarsi alle annualità nella riscossione coattiva degli importi avviati da parte degli altri Comuni del Servizio Associato, è necessario garantire la prosecuzione del servizio per il Comune di None anche per gli importi non pagati relativi all'anno 2021, senza soluzione di continuità e senza incorrere nella prescrizione dei titoli esecutivi, ancorché per effetto dei vari provvedimenti legislativi che sono stati emanati e si sono susseguiti durante il periodo emergenziale, con successive conferme e ulteriori proroghe, è stata prevista una complessiva **estensione di 542 giorni** dei termini di prescrizione generali. Ciò è stato confermato anche con **ordinanza n. 960/2025 della Corte di Cassazione**, la quale ha affermato testualmente che: *«I termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo*

alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.».

Tenuto conto che, fino ad oggi, il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali in sofferenza certe, liquide ed esigibili derivanti da sanzioni per infrazioni a norme del Codice della Strada e/o altre disposizioni legislative e regolamentari, è stato affidato alla ditta I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SPA, Via di Novella n.22 00199 – Roma (RM). Sede Amministrativa. Viale Italia, 136 - 19124 La Spezia C.F. 02478610583 - P. IVA 01062951007, che si è dimostrata efficiente, funzionante e rispondente alle richieste del servizio di riscossione anzidetto;

Considerata l'offerta economica pervenuta in data 28/10/2025, prot. n. 13.627, da parte della ditta ICA SPA con la quale vengono mantenute invariate le condizioni contrattuali per il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali in sofferenza derivanti da sanzioni a norme del Codice della Strada e/o altre disposizioni legislative e regolamentari definite nel precedente ed ultimo contratto di appalto stipulato, in particolare viene riconosciuto alla ditta ICA SPA il 18,33% (diciottovirgolatrentatrepercento) quale aggio sulla riscossione coattiva definita ed effettivamente introitata, nonché comprensivo di ogni operazione (iscrizione posizioni, tentativi di recuperi, recuperi, sgravi);

Visto l'elenco riepilogativo delle sanzioni al Codice della Strada non riscosse ordinariamente, di competenza del Comando Polizia Locale di None, così dettagliate:

Sanzioni per infrazioni generiche al Codice della Strada. Somme relative all'anno 2021				
Lavorazione n. 135832	ID Tributo 5242	ID Tributo 5243	ID Tributo 5354	Ammontare
Posizioni	467	467	320	
Valore complessivo delle singole posizioni e ammontare	215.890,40	129.251,44	6.289,00	351.430,84

Sanzioni per infrazioni art. 142 del Codice della Strada. Somme relative all'anno 2021				
Lavorazione n. 135831	ID Tributo 5242	ID Tributo 5243	ID Tributo . 5354	Ammontare
Posizioni	134	134	128	
Valore complessivo delle singole posizioni e	54.787,04	32.872,23	2.458,00	90.117,27

ammontare				
------------------	--	--	--	--

Pertanto complessivamente:

	ID Tributo . 5242	ID Tributo . 5243	ID Tributo . 5354	Ammontare
Posizioni per infrazioni generiche	467	467	320	
Valore complessivo delle singole posizioni generiche	215.890,40	129.251,44	6.289,00	351.430,84
Posizioni per infrazioni art. 142	134	134	128	
Valore complessivo delle singole posizioni art. 142	54.787,04	32.872,23	2.458,00	90.117,27
TOTALE posizioni	601	601	448	
Ammontare	270.677,44	162.123,67	8.747,00	441.548,11

Tenuto conto che, in riferimento alla Legge n. 160/2019 al cui art. 1 comma 788 vieta l'incasso diretto delle entrate al concessionario, il Comune di None ha provveduto all'apertura di un nuovo conto corrente postale dedicato esclusivamente al servizio di riscossione coattiva in cui confluiranno gli incassi dei Comuni del Servizio Associato, poi ripartiti con puntuale provvedimento di contabilità;

Considerato che non sarà possibile procedere all'incasso totale della sopra citata somma iscritta, equivalente ad € **441.548,11** incluse le maggiorazioni e le spese di notifica, in considerazione di più fattori, primo fra tutto l'insolvibilità di taluni debitori indicati nell'elenco, a seguire l'irreperibilità di altri, il fallimento di alcune società, il trend storico degli incassi delle ingiunzioni fiscali, con la conseguente opportunità di determinare una prima fase di incasso pari al 15% del totale, indicativamente per un importo stimato pari a € **66.232,22** e la restante cifra, come viene esplicitato dal principio contabile D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

- il punto 3.3, secondo il quale *“sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni al codice della strada... omissis... Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'Avanzo di Amministrazione”*;

Verrà destinata al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) l'importo pari a € **375.315,89**;

Ritenuto pertanto di valutare il compenso presunto pari a € **12.140,37** a favore della Società I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SPA, Via di Novella n.22 00199 – Roma (RM). Sede Amministrativa. Viale Italia, 136 - 19124 La Spezia C.F. 02478610583 - P. IVA 01062951007 nella misura del 18,33%, arrotondato per eccesso al fine di ovviare ad eventuali arrotondamenti contabili;

Di individuare in € **54.091,85** la somma realisticamente incassabile e da destinarsi in modo vincolato a copertura di spese non ricorrenti da individuarsi nel capitolo 9940/2 “Contributi per manutenzioni strade consortili e vicinali pubblico transito” e la cui realizzazione sia vincolata all’effettivo incasso delle sanzioni oggetto del presente provvedimento;

Acquisto il CIG riconducibile al presente impegno di spesa nr. **B8E86CCD1B**;

Visti il Regio decreto 14/10/1910, nr. 639 e la Legge 24/11/81, n° 689;

DETERMINA

1. Di approvare l’elenco relativo alle sanzioni amministrative Codice della Strada e/o altre disposizioni legislative e regolamentari relative all’anno 2021 rappresentato dal sopra riportato riepilogo, indicativo di un totale di € **441.548,11** incluse le maggiorazioni e le spese di notifica, affidando alla Società I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SPA, Via di Novella n.22 00199 – Roma (RM). Sede Amministrativa. Viale Italia, 136 - 19124 La Spezia C.F. 02478610583 - P. IVA 01062951007 l’incarico per l’incasso delle somme analiticamente riportate nell’elenco integrale;
2. Di dare mandato all’Ufficio finanziario affinché provveda:
 - A. Ad accertare l’apposita risorsa di entrata per l’incasso delle entrate derivanti dall’esecuzione del presente provvedimento, nell’ammontare di € 66.232,22 sul capitolo 4250.4.
 - B. Ad impegnare l’importo di € 12.140,37 (spesa derivante dall’aggio sulla riscossione coattiva definita ed effettivamente introitata, comprensiva di ogni operazione (iscrizione posizioni, tentativi di recuperi, recuperi, sgravi), equivalente al 18,33% delle somme effettivamente riscosse) a favore della Società I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SPA, Via di Novella n.22 00199 – Roma (RM). Sede Amministrativa. Viale Italia, 136 - 19124 La Spezia C.F. 02478610583 - P. IVA 01062951007, imputando la stessa al capitolo 4680.7;
 - C. Ad impegnare provvisoriamente l’importo di € 54.091,85 sul capitolo 9940/2 “Contributi per manutenzioni strade consortili e vicinali pubblico transito” (la cui realizzazione sarà vincolata all’effettivo incasso delle sanzioni oggetto del presente provvedimento), fin tanto che non verrà accertato l’incasso reale, anche graduale nei prossimi esercizi;
 - D. Ad istituire apposito accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, nell’importo di € 375.315,89.

IL RESPONSABILE DI AREA

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
F.to: MANA Davide

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata per la durata di quindici giorni a decorrere dalla data di affissione all'Albo Pretorio on line di questo Comune..

E' copia conforme all'originale sottoscritto digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

None, li 11/12/2025

**IL SEGRETARIO COMUNALE DI MONTE DR.
PIETRANTONIO**